

**DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2022**

**52/2022/E/EEL**

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI  
IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN  
MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NON RECUPERABILI PER IL MANCATO  
INCASSO DEGLI ONERI GENERALI DEL SISTEMA ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1192<sup>a</sup> riunione del 15 febbraio 2022

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2021, 32/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 32/2021/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per la regolazione della morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT);
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa)

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 109/2017/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/eel, finalizzato all'adozione di interventi di regolazione in tema di garanzie relative agli Oneri

Generali di Sistema (di seguito: OGdS) fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto e, in particolare, all'introduzione di meccanismi volti a riconoscere un'adeguata compensazione agli utenti del trasporto e alle imprese distributrici dell'eventuale mancato incasso delle componenti tariffarie a copertura degli OGdS;

- l'Autorità, come primo e parziale esito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/eel, ha adottato la deliberazione 50/2018/R/eel, istituendo il "*Meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli Oneri generali di sistema versati dalle imprese distributrici alla CSEA e al GSE a partire dal 1 gennaio 2016*", volto alla reintegrazione alle imprese distributrici dei crediti non riscossi dagli utenti del servizio di trasporto in relazione agli OGdS già versati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
- l'ammontare di reintegrazione correlato a tali crediti non recuperabili include, oltre agli importi derivanti dalle fatture di ciclo o dai piani di rateizzazione, anche quelli derivanti da accordi transattivi (per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dall'impresa distributtrice), da mancati incassi derivanti da procedure di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e da oneri relativi a cessioni dei crediti, secondo quanto dettagliatamente descritto ai commi 1.4 e 1.5 della deliberazione 50/2018/R/eel;
- secondo quanto disposto dall'articolo 2 della deliberazione 50/2018/R/eel, la CSEA, in base alle informazioni ricevute dalle imprese di distribuzione che richiedono l'ammissione al meccanismo di riconoscimento dei crediti, determina l'ammontare di reintegrazione spettante per ciascuna impresa e provvede alla relativa liquidazione;
- con la deliberazione 32/2021/R/eel è stato disciplinato il riconoscimento dalle imprese di vendita degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati dalle medesime alle imprese distributrici.

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- gli importi finora richiesti dalle imprese distributrici nell'ambito del meccanismo di riconoscimento dei crediti non altrimenti recuperabili di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel rappresentano, nel loro complesso, un valore economicamente significativo;
- il ruolo assegnato alla CSEA e al GSE nell'ambito delle attività previste dalla deliberazione 50/2018/R/eel può rendere necessaria anche la richiesta di informazioni a tali soggetti.

**RITENUTO CHE SIA OPPORTUNO:**

- disporre un programma di verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di riconoscimento dei crediti

non recuperabili per il mancato incasso degli OGdS e rinviare a un successivo provvedimento l'adozione di un programma di verifiche ispettive nei confronti delle imprese di vendita che hanno partecipato al meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati dalle imprese di vendita alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 32/2021/R/eel, anche in relazione alla sua più recente introduzione;

- individuare le imprese da assoggettare alle verifiche di cui al precedente alinea anche considerando l'entità degli importi alle stesse liquidati in applicazione del citato meccanismo di riconoscimento;
- prevedere che eventuali situazioni meritevoli di riscontro che dovessero emergere in ambito ispettivo possano essere approfondite mediante richieste documentali nei confronti di imprese diverse da quella verificata;
- prevedere che le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente protocollo di intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi

## **DELIBERA**

1. di approvare il programma di due verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti l'attività di distribuzione di energia elettrica in materia di riconoscimento dei crediti non recuperabili connessi agli OGdS non incassati a partire dall'1 gennaio 2016, da effettuare entro il 31 dicembre 2022, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche nei confronti di imprese di distribuzione di energia elettrica in materia di riconoscimento dei crediti non recuperabili connessi agli oneri generali del sistema elettrico (OGdS): oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che, in presenza di situazioni meritevoli di riscontro che dovessero emergere in sede ispettiva, possano essere formulate richieste documentali anche nei confronti di imprese diverse da quelle verificate;
3. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 1. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di intesa;
5. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 febbraio 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*